

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sommario Contenzioso CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

G L (C.F.),
PI L I (C.F.),

RICORRENTI

BANCA **S.P.A.** (C.F.),
L PA (C.F.),

contro

RESISTENTI

Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2014,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che **L G** e **I Pi L**, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio **Banca s.p.a.** e **L Pa** per sentire dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'operazione di acquisto dell'obbligazione Lehman BR FRN11 di € 260.000,00 del 27/7/2007, data la nullità del contratto quadro di negoziazione dei titoli, con la condanna in solido dei convenuti alla restituzione del controvalore investito pari ad € 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, rimborso di tutte le spese sostenute e risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti; in via subordinata pronunciare l'annullamento dell'operazione di acquisto dell'obbligazione Lehman BR FRN11 di € 260.000,00 del 27/7/2007, con la condanna in solido dei convenuti alla restituzione del controvalore investito pari ad € 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, rimborso di tutte le spese sostenute e risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti; in via ulteriormente subordinata pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. e 1455 c.c. dell'operazione di acquisto dell'obbligazione Lehman BR FRN11 di € 260.000,00 del 27/7/2007, con la condanna in solido dei convenuti alla restituzione del controvalore investito pari ad € 260.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, rimborso di tutte le spese sostenute e risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti; in via ulteriormente subordinata, accertata la grave responsabilità contrattuale e/o

precontrattuale e/o extracontrattuale dell'intermediario finanziario, condannare in solido i resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti.

I ricorrenti hanno esposto di essere intestatari di un rapporto bancario e finanziario presso la Banca s.p.a. Gli stessi sono soliti affidarsi al proprio istituto di credito di fiducia, nella persona del promotore finanziario L. Pa, per la consulenza in ordine agli investimenti in valori mobiliari. Gli stessi hanno affermato di essere privi di conoscenze in materia finanziaria, come risulta anche dalle professioni svolte (fornaio e commessa in un supermercato).

In primo luogo i ricorrenti hanno sollevato eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 23 t.u.f., del contratto di apertura di conto corrente, deposito titoli ed intermediazione in valori mobiliari, datato 6/12/1999, in quanto lo stesso è sottoscritto solo dai risparmiatori e manca la sottoscrizione della banca. A tal fine i ricorrenti evidenziano come la firma del Pa sul doc. 1 sia posta solamente su un riquadro in cui ricorre l'indicazione "*facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo*".

Il predetto contratto (doc. 1) non è altresì conforme alla normativa Consob. I ricorrenti non hanno ricevuto il documento generale sui rischi.

In data 27/7/2007, su suggerimento del Pa, i ricorrenti hanno acquistato obbligazioni della Lehman per l'importo di € 260.000,00, che rappresentava l'intero patrimonio dei ricorrenti.

Nell'ordine di acquisto non è indicata alcuna segnalazione in merito all'inadeguatezza dell'investimento. Anche la sottoscrizione del doc. 3 relativa alla concentrazione dell'investimento su un solo titolo è del 24/4/2007, mentre l'acquisto è del 27/7/2007. Nell'ordine d'acquisto è altresì menzionato l'obbligo dell'intermediario di informare l'acquirente nell'ipotesi in cui il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio. Un ulteriore profilo di nullità attiene alla mancata indicazione della facoltà di recesso conseguente all'offerta fuori sede (art. 30 tuf).

L'intermediario non ha fornito né al momento dell'acquisto né successivamente informazioni adeguate sul titolo e, inoltre, non ha avvisato i ricorrenti dell'andamento oscillante del titolo, neppure a seguito delle richieste da parte dei ricorrenti.

Nel settembre 2008 la Lehman Brothers Holdings Inc. ha presentato istanza di amministrazione controllata ai sensi del Chapter 11 del U.S. Bankruptcy Code.

I ricorrenti hanno poi evidenziato che i soldi investiti avrebbero dovuto essere usati per comprare la casa al figlio e che quest'ultimo, a seguito della perdita, ha dovuto stipulare un mutuo con garanzia fideiussoria.

La ricorrente ha rilevato la violazione delle seguenti norme:

- art. 1375 c.c., che impone di eseguire il contratto di buona fede;
- art. 1175 c.c.;
- art. 2050 c.c.
- art. 21 lett. a), b), c) e d);
- art. 26 lett. e) ed f) Reg. Consob,
- art. 27 Reg. Consob, in quanto si tratta di vendita in contropartita diretta e pertanto in conflitto di interessi;
- art. 28 Reg. Consob, in relazione alla mancata consegna del documento sui rischi generali, per l'omessa comunicazione all'investitore di informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione del servizio;

- art. 29 reg. Consob, per l'omessa segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione
- art. 32, V comma, Reg. Consob per la violazione della disciplina relativa alla negoziazione in conto proprio;
- art. 7 s.s. Reg. Consob n. 11768/1998 per aver eseguito, senza l'autorizzazione del risparmiatore, un'operazione fuori dai mercati regolamentati;
- art. 1710, II comma, c.c. per non aver avvisato i clienti del progressivo degradamento del rating del titolo.

In via subordinata rispetto all'azione principale di nullità i ricorrenti hanno proposta azione di annullamento per errore essenziale (posto che il consenso alla sottoscrizione è stato dato per errore) e/o dolo dell'istituto di credito e/o conflitto di interessi.

In via ulteriormente subordinata è stata chiesta la risoluzione per inadempimento del contratto per grave inadempimento e in particolare:

- mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'investimento: sul punto le indicazioni contenute nel doc. 2 sono generiche;
- mancata segnalazione del conflitto di interessi;
- violazione del combinato disposto degli artt. 1838 c.c. e 21 t.u.f. e 28 Reg. Consob.

In ogni caso la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o extracontrattuale.

Si è costituita la banca resistente, la quale, a fronte delle domande proposta dalla parte attrice ha sollevato le seguenti:

1. in rito: inapplicabilità del rito sommario di cognizione;
2. inammissibilità della domanda di nullità del contratto quadro per uso selettivo dell'azione (riferito ai soli titoli Lehman e non agli altri acquisti);
3. carenza di legittimazione passiva di Banca che ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, senza assumere il ruolo di parte venditrice dei titoli. La parte resistente ha rilevato la natura non negoziale dell'ordine di investimento, che costituisce mero atto esecutivo del contratto quadro. La violazione degli obblighi informativi non può mai determinare l'invalidità e/o la risoluzione del singolo ordine;
4. difetto di specificità della domanda di annullamento dell'ordine per dolo/errore/conflitto di interessi;
5. nel merito: sufficienza della sola sottoscrizione del risparmiatore ai fini del perfezionamento del contratto;
6. genericità della questione di nullità relativa al mancato adeguamento della contrattualistica, anche in relazione all'applicazione del principio stabilito dall'art. 1419 c.c.
7. errata interpretazione dell'art. 30, VII comma, t.u.f.: a prescindere dai profili di ordine probatorio, la domanda è comunque infondata in quanto la norma si applica ai soli contratti di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali se conclusi fuori sede, con esclusione dei contratti aventi per oggetto la prestazione di altri servizi di investimento sia dei contratti aventi ad oggetto al prestazione di altri servizi di investimento, sia gli atti dispositivi disposti nell'ambito dei servizi d'investimento diversi dal collocamento e dalla gestione, quali sono i singoli ordini d'investimento.

8. inesistenza del conflitto di interessi: Banca non deteneva i titoli oggetto di causa e non ha pertanto agito in contropartita diretta.
 9. nel contratto quadro la parte ricorrente dichiara di aver ricevuto il documento generale sui rischi;
 10. la banca non ha violato gli obblighi informativi, ma ha reso edotto l'investitore dei possibili rischi, come risulta dalla dicitura apposta sul frontespizio della prima pagina, riferita al rischio di possibile fallimento della società emittente e dai riferimenti alla necessità di acquistare i titoli dopo aver compreso i rischi ed al fatto che gli stessi fattori di rischio possono mutare nel corso del tempo. Inoltre, era previsto, per l'ipotesi di peggioramento del merito creditizio dell'emittente, che la vendita anticipata avrebbe comportato una perdita commisurata al peggioramento della solidità finanziaria dell'emittente;
 11. gli investitori hanno confermato per iscritto di voler dare corso all'operazione, nonostante l'inadeguatezza della stessa, per eccessiva concentrazione;
 12. imprevedibilità del default Lehmann, come attestato dal rating ampiamente positivo fino al giorno della dichiarazione di insolvenza. Inoltre, i rating rilasciati dalle agenzie riconosciute dalla Banca d'Italia rivestono un ruolo centrale nella valutazione della solidità finanziaria da parte delle banche. Le obbligazioni Lehmann erano poi inserite nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento curato dal Consorzio Patti Chiari.
 13. insussistenza di obblighi informativi successivi all'acquisto ed insussistenza del nesso causale nella singola fattispecie, posto che gli stessi ricorrenti dichiarano di essersi resi conto di oscillazioni del titolo;
 14. insussistenza della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
 15. mancanza di prova del nesso causale tra asserite inadempienze e presunto danno.
- Si è altresì costituito L. Pa, il quale, a sua volta ha sollevato le seguenti eccezioni avverso le domande proposte nei suoi confronti;
1. difetto di legittimazione passiva: il Pa non è parte di alcun contratto sottoscritto con la banca, né ha mai ricevuto alcuna somma di denaro da restituire;
 2. eccezione di prescrizione: il ricorso è stato notificato il 3 gennaio 2013, quando erano ormai decorsi cinque anni dal default della Lehman;
 3. prescrizione della domanda di annullamento e delle domande di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale;
 4. nel merito: nel 2007 sono stati gli stessi ricorrenti, insoddisfatti del rendimento dei BTP, a chiedere un unico titolo, connotato da ottimo rating, buon rendimento e durata contenuta;
 5. il Pa ha informato i resistenti, presso la filiale della banca resistente in cui si è perfezionato l'acquisto, dell'eccessiva concentrazione dell'operazione;
 6. quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla mancata consegna del documento generale sui rischi è smentito dalla dichiarazione inserita nel contratto quadro, nella quale gli stessi ricorrenti dichiarano di aver ricevuto il documento in questione;
 7. tutte le operazioni si sono svolte il 24 luglio 2007, mentre l'acquisto effettivo risale al 27 luglio 2007, in quanto occorre attendere la scadenza dei Bot, per incassare il rimborso ed acquisire il nuovo titolo;

8. non è vero che i ricorrenti, resisi conto delle oscillazioni del titolo, abbiano avvisato l'intermediario, tanto più che fino al giorno del default le maggiori agenzie di rating ritenevano il titolo affidabile;
9. infondatezza della questione di nullità del contratto quadro per mancanza di sottoscrizione da parte della banca: l'art. 23 t.u.f. stabilisce una forma di nullità di c.d. protezione ed è pertanto sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore;
10. infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per mancato adeguamento alla normativa successiva in materia di intermediazione finanziaria: la nullità attiene infatti al momento genetico del contratto e l'adeguamento alla normativa sopravvenuta rientra nell'integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.
11. infondatezza della questione di nullità del contratto per violazione dell'art. 30 t.u.f.: grava infatti sul ricorrente la prova dell'avvenuta sottoscrizione del contratto fuori sede;
12. inammissibilità delle domande di annullamento per errore e dolo, in ragione della loro indeterminatezza (la parte non indica quale siano le informazioni omesse che abbiano determinato l'errore da parte dei ricorrenti);
13. inammissibilità della domanda di risoluzione del singolo ordine d'acquisto, posto che a dover essere risolto è il contratto quadro e non il singolo ordine: la violazione degli obblighi informativi attiene all'esecuzione del contratto quadro. Inoltre, è documentalmente smentita la mancata segnalazione dell'adeguatezza dell'investimento e non è indicato il quid consistam del conflitto di interessi, così come delle informazioni omesse nell'ambito del contratto di deposito di titoli in amministrazione;
14. genericità ed indeterminatezza delle allegazioni di parte ricorrente in ordine ai profili di responsabilità ascritti al Pa in relazione alla domanda di risarcimento del danno e assenza di prova del nesso causale.

Ritenuto che nel presente giudizio sono state proposte più domande e che in via principale è stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto per mancanza del requisito della forma scritta ex art. 23 t.u.f., nonché per violazione dell'art. 30 t.u.f. (in merito agli ordini impartiti fuori sede) e per il mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta in materia di intermediazione finanziaria.

La prima questione riguarda la nullità del contratto per mancanza di forma scritta.

La lettura del contratto quadro, recante la data del 6 dicembre 1999, evidenzia come lo stesso sia privo di sottoscrizione da parte della banca e come il documento sia qualificabile in termini di proposta contrattuale. A tal proposito è inequivocabile la dicitura: *"Prendiamo atto che per il perfezionamento del presente contratto dovrete darci esplicita comunicazione in tal senso."*

Nella specie il contratto risulta concluso su un modulo predisposto dalla banca, con la conseguenza che non solo la clausola deve essere interpretata nel suo significato letterale, che fa dipendere il perfezionamento del contratto da un'esplicita comunicazione della banca, alla quale era rivolta la proposta (nell'intestazione si legge infatti "Spett.le Banca S.p.A. – Roma), ma anche che tale interpretazione risulta confermata dal principio espresso dall'art. 1370 c.c.

D'altra parte risulta che la firma del promotore risulta apposta e "*facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo.*"

In assenza della firma della banca o comunque di una manifestazione di consenso scritta da parte della banca non può ritenersi la sussistenza del requisito della forma scritta richiesta, a pena di nullità, dall'art. 23 t.u.f.

L'art. 23 t.u.f. stabilisce, infatti, che: "*I contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi¹¹⁰ accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della **forma** prescritta, il contratto è nullo.*"

La norma prevede un preciso onere formale che impone la forma scritta per i contratti di intermediazione finanziaria, prevedendo pertanto che il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

L'imposizione dell'onere della forma scritta prevista dall'art. 23 t.u.f. si accompagna infatti non solo all'esigenza di tutela della parte c.d. debole, ma sottende altresì ad un'esigenza di certezza (riconducibili a principi di ordine pubblico, secondo un'opinione condivisibile) che si accompagna inesorabilmente a tutte le ipotesi nelle quali viene stabilita una particolare forma *ad substantiam*.

Sul piano degli effetti la conseguenza di tale prescrizione è la mancata possibilità di espletare i servizi di intermediazione finanziaria in via di mero fatto. Laddove l'intermediario fornisca i propri servizi in assenza di un contratto di intermediazione dotato del requisito della forma scritta, la sanzione dell'ordinamento giuridico è quella della invalidità nella sua forma più grave, cioè la nullità.

D'altra parte tale conclusione non può essere ritenuta, sul piano delle conseguenze giuridiche e pratiche, particolarmente gravosa per l'intermediario finanziario, dal momento che i servizi di intermediazione finanziaria possono essere prestati solamente da soggetti che rivestano determinate qualifiche professionali e che, in quanto tali, devono essere ben a conoscenza delle prescrizioni formali imposte dalla normativa di settore.

Né, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, può aver rilievo il riferimento al contenuto dell'art. 1326 c.c., secondo il quale il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione.

Nel caso di contratti per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam* la prova del contratto non può che essere data mediante la produzione del documento (o dei documenti) dai quali risulta l'accettazione di entrambe le parti.

Non è, inoltre, condivisibile l'orientamento secondo il quale il requisito della forma scritta imposto dall'art. 23 t.u.f. richiede la sola sottoscrizione del cliente e non quella dell'intermediario. La previsione del requisito della forma scritta *ad substantiam* implica, infatti, che debba essere consacrata per iscritto la formazione dell'accordo. Ciò significa che entrambe le parti del contratto devono apporre la loro sottoscrizione, ancorché non sia necessaria la contestualità in un unico documento.

La tesi contraria che, facendo leva sulla c.d. nullità di protezione, richiede che il contratto debba essere redatto solo per iscritto (essendo necessaria e sufficiente la sola sottoscrizione del cliente), trascura alcune disposizioni fondamentali contenute nella

disciplina generale sui contratti e, inoltre, sovrappone il piano sostanziale della nullità, con quello della legittimazione processuale a farla valere.

Con particolare riferimento alla disciplina generale dei contratti l'art. 1325 c.c. stabilisce tra gli elementi del contratto la forma, quando è imposta dalla legge a pena di nullità.

La previsione di un vincolo formale *ad substantiam* implica che la volontà di entrambe le parti deve risultare per iscritto. Non risulta invece contemplata da nessuna norma della disciplina generale dei contratti la c.d. redazione per iscritto del contratto: si tratta di un evidente previsione *præter legem* in materia di oneri formali, che viene creata ex novo, facendo leva sul fatto che l'incipit dell'art. 23 t.u.f. prevede che i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari devono essere redatti per iscritto. Il significato letterale dell'espressione "*sono redatti per iscritto*", deve essere, tuttavia, coordinato mediante il c.d. principio di interpretazione sistematica con quanto stabilito all'interno dello stesso art. 23 t.u.f. e quanto stabilito dall'art. 1325 c.c. in materia di elementi essenziali del contratto.

L'art. 23 t.u.f. nella parte finale del primo comma stabilisce che "*Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo*". Con il menzionare l'inosservanza della forma prescritta il legislatore evidenzia come non sia prescritta la mera "redazione per iscritto" ma imponga il ricorso alla forma scritta del contratto *ad substantiam*, con la conseguente necessità che la volontà negoziale di entrambi i contraenti sia manifestata per iscritto. Tale è il significato che deve presiedere all'ermeneusi dell'onere formale imposto dall'art. 23 t.u.f. Non bisogna, infatti, trascurare che la disciplina speciale stabilita dal t.u.f. per i contratti di intermediazione finanziaria non può mai portare, in mancanza di un'espressa previsione del legislatore, ad una deroga ai principi stabiliti dalla disciplina generale sui contratti.

Similmente, anche la c.d. nullità di protezione che caratterizza la disciplina di cui all'art. 23 t.u.f. deve essere correttamente intesa alla luce della normativa generale sui contratti. A tal proposito l'art. 1421 c.c., rubricato "Legittimazione all'azione di nullità", prevede che: "*Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice*."

Dalla lettura dell'art. 1421 c.c. emerge quindi che è proprio la norma che stabilisce la legittimazione processuale a far valere la nullità a chiunque vi abbia interesse a prevedere delle possibilità di deroga ("*salvo diverse disposizioni di legge*"). Ne consegue che il regime c.d. di protezione della nullità stabilita dall'art. 23 t.u.f. (e la possibilità per il solo cliente di far valere la nullità) implica una deroga ammessa dalla stessa norma generale che stabilisce la legittimazione per chiunque vi abbia interesse.

Il piano della legittimazione processuale a far valere la nullità non può, inoltre, determinare alcuna commistione con il profilo sostanziale al punto da andare a creare una nuova forma di stipulazione del contratto costituita dalla c.d. redazione per iscritto, con la sola sottoscrizione da parte del contraente che, sul piano processuale, è legittimato a far valere tale nullità. In tal modo si avrebbe non solo una rottura dei principi generali in materia di forma del contratto, ma verrebbe altresì rovesciato il rapporto di strumentalità tra diritto sostanziale e processo, posto che quest'ultimo assurgerebbe al ruolo di plasmare le categorie del diritto sostanziale.

D'altra parte, a fronte della previsione di un onere di forma scritta da parte del legislatore è necessario che sul contratto (inteso come unico contesto documentale o su

manifestazioni distinte) siano apposte le firme di entrambi i contraenti. Non possono essere quindi interpretazioni manipolative dell'art. 23 t.u.f. fondate sul raggiungimento dello scopo ad avallare un'interpretazione della norma tale da ritenere sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore.

In primo luogo perché il raggiungimento dello scopo come causa di esclusione della nullità è categoria di ordine processuale e non di tipo sostanziale.

In secondo luogo perché è solo la volontà del legislatore che può stabilire che per il perfezionamento del contratto sia necessaria la sottoscrizione di uno solo dei contraenti, anche laddove sia in equivoco il carattere bilaterale della vicenda negoziale.

Infatti, a differenza del diritto processuale civile (dove il raggiungimento dello scopo indica che la parte ha comunque esercitato il potere processuale, nonostante l'omissione di una prescrizione formale), è solo il legislatore, e non il giudice, a dover valutare la sufficienza della sola sottoscrizione da parte del contraente ai fini di validità del contratto di intermediazione finanziaria.

Occorre precisare poi che, il contestato uso selettivo dell'azione (con riferimento solo agli effetti restitutori dell'acquisto di alcuni titoli e non di altri) è a ben vedere l'effetto del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.

Deve pertanto trovare accoglimento la domanda proposta nei confronti della banca in riferimento alla declaratoria di nullità del contratto quadro del 6/12/1999 e del conseguente ordine d'acquisto del 27/7/2007.

Un'ultima precisazione attiene all'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione della banca resistente: la nullità riguarda infatti l'ordine d'acquisto eseguito sulla base di un contratto di intermediazione finanziaria nullo per mancanza del requisito della forma scritta. È pertanto evidente che è la banca che ha eseguito un ordine d'acquisto nullo a dover restituire l'importo corrisposto dall'investitore. D'altra parte è inequivocabile il carattere negoziale dell'ordine d'acquisto. A tal fine occorre partire dalla distinzione tra negozio giuridico e atto giuridico: nel primo è il soggetto a creare la regola che disciplina gli interessi perseguiti, nel secondo il soggetto non partecipa all'elaborazione della regola, ma l'autonomia privata si esplica nella scelta del mezzo disposto dall'ordinamento giuridico. Secondo un'opinione condivisibile il negozio è un atto dispositivo, avente la funzione di disporre di interessi regolamentandoli, mentre l'atto giuridico in senso stretto viene in considerazione per quello che è, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico ogni profilo dispositivo. È evidente come nel caso dell'ordine d'acquisto sia l'investitore a creare la regola che disciplina un proprio interesse, mediante l'acquisto di un determinato bene, eseguito tramite un atto di natura dispositiva, pienamente assimilabile alla figura tipica del mandato. D'altra parte una conferma, sebbene indiretta, del carattere negoziale dell'ordine di investimento è data proprio dal dibattito giurisprudenziale relativo alla sua forma: è evidente come un problema di prescrizioni formali si possa porre solo se si dà per scontata la natura negoziale dell'ordine d'acquisto.

In conseguenza degli effetti restitutori conseguenti all'azione di nullità e, stante l'espressa domanda articolata sul punto dalla banca resistente, deve essere disposta la restituzione dell'ammontare delle cedole e dei rimborsi riscossi dai contraenti per l'importo complessivo di € 69,543,51, oltre alla restituzione delle obbligazioni Lehman

acquistate in data 27/7/2007. Deve essere altresì disposta la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda di nullità proposta nei confronti del Pa, in quanto lo stesso non è parte del contratto dichiarato nullo, con il conseguente difetto di legittimazione passiva.

Per effetto della declaratoria di nullità restano assorbite le ulteriori domande.

Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dei ricorrenti, dal momento che le risultanze della c.t.u. hanno accertato l'autenticità delle sottoscrizioni contestate dal ricorrente. Tali spese sono liquidate in € 2.459,68 (pari a n. 300 vacanze), oltre ad € 300,00 di spese documentate, oltre i.v.a. e c.p.a.

In virtù del principio di soccombenza devono poi essere liquidate le spese del presente giudizio.

La Banca s.p.a. deve essere condannata a pagare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 2.430,00 per la fase di studio ed € 1.550,00 per la fase introduttiva, per un totale di € 3.980,00, oltre 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a.

I ricorrenti, a loro volta, devono essere condannati a pagare a L. Pa le spese di lite, liquidate in € 2.430,00 per la fase di studio ed € 1.550,00 per la fase introduttiva, per un totale di € 3.980,00, oltre 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a.

P.Q.M.

dichiara la nullità dell'ordine d'acquisto in conseguenza della nullità del contratto quadro del 6/12/1999, per violazione dell'art. 23 t.u.f.;

condanna la Banca s.p.a. a pagare ai ricorrenti € 260.000,00;

condanna i ricorrenti a restituire alla Banca s.p.a. € 69.543,51;

dispone la compensazione degli importi reciprocamente dovuti tra i ricorrenti e la Banca s.p.a. fino all'ammontare di € 69.543,51;

condanna i ricorrenti a restituire alla Banca le obbligazioni Lehman acquistate in data 27/7/2007;

dichiara inammissibile la domanda di nullità proposta nei confronti di L. Pa;

condanna la Banca s.p.a. a pagare ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.980,00, oltre 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a.

condanna i ricorrenti a pagare a L. Pa le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.980,00, oltre 15% spese forfettarie, oltre i.v.a. e c.p.a.

spese di c.t.u. grafologica, liquidate in € 2.459,68 (pari a n. 300 vacanze), oltre ad € 300,00 di spese documentate, oltre i.v.a. e c.p.a., a definitivo carico dei ricorrenti.

Si comunichi.

Prato, 14 agosto 2014

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi